

## **CONCETTO DI AMBIENTE. DEFINIZIONE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE.**

A cura di Anna Porporato

Attorno al concetto di ambiente, nel tentativo di trovare una definizione della stessa, si sono contrapposti distinti orientamenti. Si deve fare riferimento alla “**tripartizione gianniniana**”, proposta da Massimo Severo Giannini, che ha attribuito al concetto di ambiente tre distinti significati all'interno di ambiti disciplinari tra loro diffusi per finalità e strutture: quello riferito al paesaggio, quello relativo alla difesa del suolo, dell'acqua e dell'aria, e quello, infine, utilizzato nella normativa urbanistica. La tripartizione gianniniana del concetto di ambiente, come si dirà di seguito, è stata superata da numerose sentenze della Corte costituzionale.

Oltre a questa lettura sono state prospettate da una lato una **bipartizione** del concetto di ambiente basata sulla distinzione tra la disciplina del paesaggio e quella desumibile dalle norme sulla difesa dell'acqua, dell'aria e del suolo, finalizzate tutte alla tutela della salute ex art. 32 Cost. e, dall'altro, una bipartizione fondata sulle due distinte aree di funzioni omogenee, la gestione sanitaria e la gestione territoriale-urbanistica, connesse, rispettivamente, alla disciplina del diritto ad un ambiente salubre e a quella relativa alle forme ed all'assetto del territorio.

La giurisprudenza amministrativa, costituzionale e civile hanno offerto diverse definizioni di ambiente: ambiente come interesse diffuso, ambiente come diritto soggettivo, ambiente come bene giuridico e ambiente come valore.

Partendo dalla premessa della natura «adespota» dell'ambiente, il Consiglio di Stato ha originariamente qualificato la protezione delle risorse ambientali come **interesse diffuso**, proprio di una generalità indifferenziata di soggetti, evidenziandone la rispondenza ad una finalità pubblicistica (Cons. St. Ad. plen. 19-10-1979, n. 24)

La Corte di cassazione, attraverso l'interpretazione sistematica degli artt. 9, 32, 2 e 3 co. 2 Cost., ha affermato la tutela dell'ambiente nella sua valenza soggettiva e antropocentrica, attraverso il progressivo riconoscimento dell'esistenza di una situazione giuridica definita di «diritto all'ambiente salubre», definendo sotto tale profilo l'ambiente alla stregua di un diritto fondamentale della persona qualificabile come **diritto soggettivo** (Cass. s.u. 9-3-1979, n. 1463 e 6-10-1979, n. 5172, ma anche Corte cost. 27-6-1986, nn. 151, 152 e 153).

La Corte costituzionale, a ridosso dell'emanazione della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, facendo riferimento alla teoria dei beni giuridici così come configurata dalla dottrina civilistica, ha definito l'ambiente come «**bene giuridico**», cioè come bene comprensivo di tutte le risorse naturali e culturali, e giuridico «in quanto riconosciuto e tutelato da norme», quali le norme costituzionali contenute negli artt. 9 e 32 e le norme ordinarie contenute nelle leggi di settore che ne disciplinano e

assicurano il godimento collettivo ed individuale. (Corte cost. 28-5-1987, n. 210 e Corte cost. 30-12-1987, n. 641).

La giurisprudenza costituzionale sin dagli anni ottanta ha definito l'ambiente come **valore** protetto e garantito seppur indirettamente della carta fondamentale, attraverso l'interpretazione estensiva dell'art. 9 Cost., in base alla quale la tutela del paesaggio non è rivolta alla protezione del solo valore estetico-culturale delle bellezze naturali ma anche alla difesa dell'ambiente nonché sulla base della consapevolezza dell'esigenza imprescindibile di tutelare l'ambiente in quanto presupposto essenziale per la salute umana e per la stessa esistenza dell'umanità (art. 32). Corte cost. 27-6-1986, n. 151; Corte cost. 28-5-1987, n. 210).

### **Cos'è il diritto dell'ambiente?**

Il diritto dell'ambiente è quella branca del diritto che si occupa delle possibili relazioni tra organismi viventi e elementi naturali.

Il diritto dell'ambiente può essere qualificato come "diritto di risposta", nel senso che tende a proteggere e regolare le possibili relazioni tra organismi viventi e elementi naturali, a reprimere i comportamenti umani in contrasto con la disciplina posta a tutela dell'ambiente e modificare i comportamenti umani in senso più ambientalmente sostenibile.

### **Quali sono le caratteristiche del diritto dell'ambiente?**

Le caratteristiche del diritto dell'ambiente sono essenzialmente: attualità, trasversalità, settorialità, tecnicità.

Esistono due concezioni del diritto dell'ambiente: quella antropocentrica, secondo cui la protezione ambientale è essenzialmente funzionale alla protezione dell'uomo, e quella ecocentrica, che nega l'esistenza di posizioni di vantaggio in capo all'uomo, considerato un organismo vivente al pari degli altri.

### **Quale natura riveste l'ambiente nell'ordinamento giuridico italiano?**

L'ambiente costituisce un bene giuridico unitario di valore costituzionale primario.

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha contribuito al superamento della tradizionale tesi interpretativa secondo cui la "*materia ambiente*" involgeva la tutela dei beni paesaggistici e culturali (ambiente culturale), la disciplina contro gli inquinamenti (ambiente ecologico) ed il governo del territorio (ambiente urbanistico).

La tripartizione del concetto di ambiente, elaborata da Massimo Severo Giannini, è stata superata da numerose sentenze della Corte Costituzionale, in base alle quali la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto, e deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore. (Corte cost. 27-6-1986, n. 151; Corte cost. 30-12-1987, n. 641).

## **Quali sono le connessioni tra l'ambiente e la Costituzione?**

La Costituzione non menziona l'ambiente tra i principi fondamentali e i diritti dei cittadini, ma si limita a richiamarlo nel riformato titolo V (riforma operata dalla l. cost. 3/2001), dedicato alla ripartizione delle competenze tra enti.

Ciò nonostante, proprio in ragione del rilievo primario ed assoluto del “*bene giuridico ambiente*”, l'interesse ambientale viene unanimemente qualificato come interesse di rilievo costituzionale, protetto da una varietà di norme costituzionali (in particolare dagli artt. 9, comma 2, e 32 della Costituzione).

Fondamentale è stata l'interpretazione evolutiva della giurisprudenza costituzionale, secondo cui la tutela del paesaggio di cui all'art. 9 Cost. “*deve essere intesa nel senso lato di tutela ecologica*”, dunque anche come “*interesse alla conservazione dell'ambiente naturale*”, mentre la tutela della salute di cui all'art. 32 Cost. vale anche come “*tutela dell'ambiente in cui l'uomo vive*”.

Attraverso una lettura congiunta degli artt. 9 e 32 Cost. è stata affermata la concezione “*unitaria*” dell'ambiente, che comprende “*la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni*”. (Corte cost. 3-10-1990, n. 430; Corte cost. 11-7-1989, n. 391; Corte cost. 16-3-1990, n.127; Corte cost. 28-5-1987, n. 210).